



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Maria Paola Mardica	Consigliere
Valeria Mistretta	Consigliere
Lidia D'Ambrosio	Consigliere
Elisabetta Usai	Primo referendario
Giuseppe Lucari	Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 20 giugno 2019;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* e, in particolare, l’art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004 come modificata e integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dalla deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere dell’8.5.2018 formulata dal Sindaco del Comune di Sanluri, trasmessa alla Sezione regionale di controllo dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota prot. n. 230 del 15 maggio 2019;

VISTA la nota prot. n. 80765462 del 22.5.2019 con cui il Presidente di Sezione ha nominato relatore del parere in questione il Referendario Giuseppe Lucarini;

VISTA la nota prot. n. 81276362 del 19.6.2019 con la quale il relatore ha deferito la proposta di parere per la discussione collegiale;

VISTA l’ordinanza n. 10/2019 del 19 giugno 2019 con la quale il Presidente di Sezione ha convocato in data odierna la Sezione stessa per deliberare sul parere richiesto;

UDITO il relatore, Referendario Giuseppe Lucarini,

PREMESSO

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Autonoma Sardegna, con la nota indicata in epigrafe, ha trasmesso a questa Sezione una richiesta di parere dell’8 maggio 2019, formulata dal Sindaco del Comune di Sanluri ai sensi dell’art. 7, co. 8, della L. 131/2003, ritenendola ammissibile.

L’Ente locale pone alla Sezione un quesito inerente alla determinazione del limite al trattamento economico degli amministratori di società a controllo pubblico, con particolare riferimento alla componente previdenziale del trattamento medesimo.

Viene chiesto, in particolare, se *“l’importo cui fare riferimento, ai fini del rispetto della norma che impone che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico non sia superiore all’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, deve essere il compenso*

erogato agli amministratori della stessa società nel 2013 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari, oppure deve essere la spesa totale sostenuta dalla società per gli amministratori nel 2013 comprensiva anche dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico della società.”.

Nella richiesta di parere il Sindaco, dopo aver effettuato un sintetico riferimento alla pertinente normativa (art. 11, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 175/2016 e all'art. 4, comma 4, del decreto - legge n. 95/2012) premette che *“la spesa che una società sostiene per un proprio amministratore è articolata in modo diverso in relazione al fatto che l'amministratore sia un soggetto lavoratore autonomo appartenente ad una categoria professionale ... e quindi sia obbligatoriamente iscritto alla cassa previdenziale di riferimento, abbia un'altra copertura previdenziale obbligatoria o sia privo di altra copertura previdenziale.”*

Vengono poi esemplificati, mediante apposita tabella, tre distinte ipotesi di posizione previdenziale dell'ipotetico amministratore unico: iscrizione a ente previdenziale di professione liberale; altra iscrizione previdenziale; nessuna iscrizione previdenziale. Per ciascuna ipotesi, vengono illustrati i calcoli che, nella prospettiva del Comune richiedente, si dovrebbero eseguire per determinare il limite del compenso erogabile sulla base dei criteri indicati dall'art. 4, comma 4, del decreto - legge n. 95/2012.

Nelle premesse della richiesta di parere, inoltre, viene evidenziata la possibilità che la posizione previdenziale dell'amministratore unico del 2019 non sia identica a quella dell'amministratore del 2013, anche in ragione di una riferita variazione delle aliquote contributive intervenuta dal 2013 al 2019, ritenendo perciò indispensabile stabilire quale deve essere il dato numerico omogeneo cui fare riferimento.

In proposito, sostiene il Sindaco che *“mentre il riferimento è chiaro per quanto riguarda il limite massimo dei compensi, essendo stato individuato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, quindi non includendo nei 240 mila euro i*

contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società, quando si fissa il costo complessivo massimo [la normativa di riferimento, n.d.r.] non indica con chiarezza quale deve essere l'importo del 2013 cui fare riferimento.".

QUESTIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il Collegio è tenuto a verificare, in via preliminare, la sussistenza contestuale dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva del parere richiesto.

Quanto al profilo soggettivo, la funzione consultiva è addebitata dal Sindaco, titolare, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, della rappresentanza del Comune, ente annoverato tra quelli dotati di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 7, co. 8, L. 131/2003. La richiesta di parere, inoltre, risulta ritualmente presentata per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, con conseguente sua ammissibilità soggettiva.

Quanto ai profili oggettivi di ammissibilità, la legge n. 131/2003, come noto, ha intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte di conti la funzione consultiva, prevedendo la possibilità per Regioni ed Enti Locali di chiedere "*pareri in materia di contabilità pubblica*" (art. 7, co. 8, legge n. 131/03 cit.). L'inerenza del quesito proposto alla materia della contabilità pubblica rappresenta, pertanto, una prima condizione di ammissibilità oggettiva della richiesta di parere. In proposito, per l'esatta delimitazione del perimetro della menzionata materia, la giurisprudenza contabile si è pronunciata a più riprese: con deliberazione n. 5 del 17.2.2006, la Sezione delle Autonomie ha ricondotto la contabilità pubblica "*... alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.*".

La medesima deliberazione n. 5/2006 ha inoltre evidenziato come la nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva debba essere limitata e riferita ad attività contabili in senso stretto, non potendo le

Sezioni regionali di controllo assumere il ruolo di organi di consulenza generale delle autonomie locali, con la conseguenza che il quesito proposto deve presentare i caratteri di generalità e astrattezza.

La menzionata nozione è stata poi richiamata e confermata dalle SS.RR. della Corte dei conti con deliberazione n. 54/2010 che ha ribadito l'esigenza di evitare interferenze tra funzione consultiva e le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e ad altre magistrature, così come con la funzione amministrativa, affermando che *"... l'ausilio consultivo ... deve essere reso senza costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali."*

Tanto premesso, ritiene il Cdlego che il quesito in esame sia ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in ragione della sua attinenza alla materia della contabilità pubblica e, in particolare, ai limiti di spesa previsti dal legislatore statale per esigenze di coordinamento della finanza pubblica e tutela degli equilibri di bilancio.

Il quesito, inoltre, risulta formulato in termini sufficientemente generali e astratti, non determinando un'ingerenza della Corte nell'attività amministrativa né interferenze con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o altre magistrature.

MERITO

La diffusione dello strumento societario nel settore pubblico ha assunto, nel tempo, dimensioni considerevoli, con conseguenze indirette sul bilancio del socio pubblico e un generalizzato fenomeno di espansione della spesa, per arginare il quale il legislatore è intervenuto a più riprese, introducendo regole volte a contenere la spesa di funzionamento degli organismi partecipati e, ancor prima, il numero degli stessi, potendo oggi le amministrazioni pubbliche detenere partecipazioni solo in società "strettamente necessarie" al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e solo per il compimento di determinate attività, analiticamente indicate dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).

L'obiettivo del contenimento della spesa di funzionamento delle società in mano pubblica è stato perseguito, dal legislatore nazionale, mediante la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione - di regola "monocratico" secondo l'innovativa previsione di cui all'art. 6, comma 2 TUSP - e l'introduzione di limiti al trattamento economico onnicomprensivo degli amministratori e degli altri organi sociali, dirigenti e dipendenti della società controllata, per come oggi previsto dall'art. 11, comma 6 del menzionato d.lgs. n. 175/2016.

L'introduzione di un limite al trattamento economico degli amministratori di società partecipate è stato introdotto, per la prima volta, dall'art. 1, comma 725, della legge finanziaria n. 296/2006, oggi abrogato, secondo cui *"nelle società a totale partecipazione di Comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ..."*.

Il richiamato tetto di spesa, unitamente all'analogo limite previsto dal successivo comma 728 per gli amministratori di società miste, è stato abrogato dal d.lgs. n. 175/2016, il cui articolo 11, comma 6 ha introdotto un nuovo limite ai compensi degli amministratori di società controllate, esteso agli altri organi sociali oltre che ai dirigenti e dipendenti della controllata medesima.

Quest'ultima disposizione, in particolare, stabilisce che *"con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ... per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori mensurali quantitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di*

controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative regolamentari che prevedono limiti di compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta." (art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175/2016, per come modificato dall'art. 7, d.lgs. n. 100/2017 a decorrere dal 27 giugno 2017).

Il successivo comma 7 del medesimo articolo 11 prevede, inoltre, un regime transitorio per il limite di spesa in esame, disponendo che "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 ... e successive modificazioni ..." (art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016).

Dispone, infine, il menzionato art. 4, comma 4 del decreto - legge n. 95/2012, nel testo attualmente vigente, che "a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società [ndr. controllate], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

Dal quadro normativo appena richiamato può, in primo luogo, evidenziarsi il riferimento al principio di onnicomprensività del trattamento economico riconoscibile dell'amministratore societario, pur con l'utilizzo di diversa terminologia legislativa: l'art. 1, comma 725, legge n. 296/2006, infatti, si

esprimeva in termini di "compenso lordo annuale onnicomprensivo"; l'art. 4, comma 4 del decreto - legge n. 95/2012, invece, utilizza l'analoga locuzione di "costo complessivamente sostenuto" dalla società nell'anno 2013; il d.lgs. n.

175/2016, infine, utilizza il termine di "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175 cit.) ma, in tutti i casi, si tratta di concetti equivalenti, espressione del menzionato principio della onnicomprensività del trattamento economico, in relazione al quale viene introdotto un limite di spesa per finalità di coordinamento della finanza pubblica e tutela degli equilibri di bilancio.

È interessante osservare come i tre interventi legislativi innanzi richiamati hanno introdotto, nel tempo, tetti retributivi di entità anche molto diversa tra loro: il primo di essi, in vigore dal 2007 e oggi abrogato, commisurava il limite in esame ad una percentuale dell'indennità riconosciuta al Sindaco "di riferimento"; il successivo decreto - legge n. 95/2012 ha invece introdotto il diverso criterio della cd. spesa storica, introducendo un tetto pari all'80% della spesa complessivamente sostenuta nell'esercizio 2013. Infine, l'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016, invero non ancora applicabile, ha demandato a un successivo decreto del MEF la concreta individuazione di nuovi limiti di spesa, previa classificazione delle società in più fasce, sino a cinque, con altrettanti tetti retributivi, il più elevato dei quali viene commisurato in 240 mila euro/annui lordi, in corrispondenza del trattamento economico onnicomprensivo del primo Presidente della Corte di Cassazione. Il settore delle società controllate è stato infatti equiparato al settore pubblico "classico", quanto al limite di spesa in esame, dall'art. 13, comma 2 del decreto - legge n. 66/2014, essendo detta spesa in ogni caso a carico della finanza pubblica, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto che sostiene i costi connessi alla presenza di un amministratore societario (cfr., in proposito, SRC Veneto, deliberazione n. 31/2018/PAR).

È opportuno precisare che i limiti di spesa innanzi richiamati hanno portata generale, in quanto applicabili ad ogni società controllata, e devono essere

coordinati con ulteriori limiti di spesa, di carattere speciale in quanto applicabili solo in presenza di particolari circostanze.

È il caso, ad esempio, previsto dall'art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 che introduce una riduzione del 30% al compenso degli amministratori di società

controllate che, nei tre esercizi precedenti, abbiano conseguito un risultato economico negativo. Inoltre, il legislatore conserva la possibilità di introdurre ulteriori limiti di spesa inferiori a quelli oggi vigenti, come peraltro esPLICITATO dall'art. 11, comma 6 TUSP secondo cui *"... sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma ..."*.

Pur nella diversità dei tetti al trattamento economico, introdotti dal legislatore nel corso del tempo, gli stessi hanno la medesima funzione di coordinamento della finanza pubblica e tutela degli equilibri di bilancio e rappresentano, in ogni caso, un limite invalicabile. In proposito, prevede l'art. 4, comma 12 del decreto - legge n. 95/2012 che *"le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati"*. Analoga previsione è prevista dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016, cui occorrerà fare riferimento quando entreranno in vigore i nuovi tetti di spesa previsti dall'emanando decreto ministeriale previsto dal menzionato sesto comma.

L'evidenziata inderogabilità del limite di spesa in esame è stata di recente ribadita dalla giurisprudenza contabile, per l'ipotesi di aumentate competenze, e conseguenti responsabilità, dell'amministratore unico (SRC Basilicata, deliberazione n. 10/2018/PAR, in riferimento al tetto di cui all'art. 4, comma 4, d.l. n. 95/2016).

Da quanto sin qui evidenziato, emerge in tutta evidenza l'importanza di individuare correttamente il limite di spesa da rispettare e, conseguentemente, adeguare il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere

annualmente all'amministratore, inteso come costo complessivo a carico del bilancio della società controllata, in modo che non si verifichi il superamento del limite di spesa in esame.

È opportuno evidenziare che, al momento dell'adozione della presente deliberazione, il decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del TUSP

non risulta ancora entrato in vigore, con la conseguenza che la disciplina prevista dall'art. 11, comma 6, del TUSP, e i relativi limiti di spesa, non risulta ancora applicabile, perché sfornita della necessaria norma attuativa di rango regolamentare.

Il limite di spesa cui fare riferimento è pertanto ancora rappresentato da quello previsto dall'art. 4, comma 4 del d.l. n. 95/2012 che, come evidenziato, ruota attorno al concetto di *"costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

Tanto premesso, il quesito formulato dal Sindaco di Sanluri si risolve, in sintesi, in una questione di interpretazione della norma da ultimo menzionata su cui, invero, la giurisprudenza contabile si è più volte soffermata, specie per affrontare il diverso problema della individuazione del limite di spesa nel caso di assenza del costo di riferimento sostenuto nell'esercizio 2013 (cfr., in proposito, SRC Veneto, deliberazione n. 31/2018/PAR) e l'analogo problema della indagine, o meno, della indennità di risultato nel tetto di spesa in esame (cfr., in proposito, SRC Liguria, deliberazione n. 90/2016/PAR e SRC Sardegna, deliberazione n. 20/2018/PAR).

Nel caso in esame, il Comune di Sanluri non evidenzia un problema di mancanza di un costo di riferimento nell'esercizio 2013 ma il diverso problema se in tale costo debbano o meno essere computati gli oneri previdenziali sostenuti nel 2013 e quale indennità possa avere la componente previdenziale nella determinazione del limite di spesa. Se, in altre parole, la sopravvenuta variazione degli oneri previdenziali, possa giustificare una deroga al limite di spesa.

Occorre evidenziare che, nelle premesse della richiesta di parere, il Sindaco sembra muovere da un presupposto interpretativo che la Sezione non ritiene di poter condividere: infatti, nel riportare il passaggio dell'art. 11, comma 6, TUSP

in cui si afferma che il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori *"... non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240 mila annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario"*, il Sindaco ritiene che nel limite dei 240 mila euro non siano inclusi i contributi previdenziali e assistenziali a carico della società, affermando al riguardo che *"... quindi non includendo nei 240 mila euro i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società..."*.

Tale interpretazione non appare condivisibile perché la locuzione "contributi e oneri fiscali a carico del beneficiario" si riferisce al costo sostenuto dalla società controllata in adempimento a specifici obblighi di legge, di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, connessi alla presenza dell'amministratore societario.

Si osserva, in proposito, che il costo a carico della società controllata per la remunerazione del proprio organo amministrativo, di regola monocratico, rappresenta un costo a carico della finanza pubblica, per il cui contenimento il legislatore ha introdotto un limite massimo che, per essere realmente tale, deve comprendere nel suo computo ogni voce di spesa a carico del bilancio della società e, conseguentemente, del bilancio consolidato con quello dell'ente pubblico socio.

Pertanto, sia il limite di spesa di riferimento, sia il costo da sostenere annualmente per l'organo amministrativo, devono essere considerati in modo complessivo, come un unico saldo composto da diverse sotto voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali, ecc.).

Giò vale sia in riferimento al limite di spesa "transitorio", oggi ancora vigente, previsto dal d.l. n. 95/2012, espresso in termini di *"costo complessivamente sostenuto dalla società nel 2013"*, sia in riferimento ai nuovi limiti che entreranno in vigore quando sarà adottato il decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6 TUSP; tale ultima norma, non a caso, precisa che il limite di spesa sia *"al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali"*, quindi comprensivo degli stessi.

Come osservato nella richiesta di parere, alcune voci che concorrono a determinare il trattamento economico onnicomprensivo, possono variare nel corso del tempo. Il riferimento vale non solo per la componente previdenziale, espressamente richiamata nella richiesta di parere, ma anche per quella fiscale, assistenziale e retributiva.

Questa intrinseca mutevolezza dei costi deve essere gestita dalla società controllata (e dall'amministrazione controllante) fermo restando il limite di spesa

previsto dal legislatore, che rappresenta una entità fissa e inderogabile. Pertanto, la società controllata e, per essa, l'amministrazione sociale e vigilante, è tenuta a monitorare periodicamente l'evoluzione delle singole voci di costo in modo che il saldo totale, rappresentato dal trattamento economico onnicomprensivo a carico del bilancio della società pubblica, rientri in ogni caso nel limite di spesa fissato dalla legge, evitando ogni ipotesi di sua deroga.

Oltre agli aspetti previdenziali, occorre quindi tener conto anche delle voci salariali accessorie ed eventuali, come l'indennità di risultato o ogni altro emolumento, comunque denominato, erogato in favore dell'organo amministrativo che, ove corrisposto, non potrà comunque comportare il superamento del limite di spesa vigente, tenendo anche conto che "*...in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta*" (art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175/2016).

Quest'ultima regola, per quanto riferita ai nuovi limiti di trattamento economico onnicomprensivo, non ancora in vigore, risulta tuttavia già applicabile nella permanente vigenza del limite di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, in quanto ricognitiva di un principio già vigente, secondo cui la retribuzione di risultato può essere riconosciuta solo in caso di effettivo conseguimento di obiettivi predeterminati.

La giurisprudenza contabile ha affrontato in diverse occasioni il problema del computo del limite di spesa in esame e, in riferimento all'indennità di risultato, si è espressa nel senso di ritenere che la sua erogazione non può determinare il superamento del limite di spesa fissato dal legislatore (cfr. SRC Sardegna,

deliberazione n. 20/2018/PAR resa in sede di interpretazione del tetto di spesa previsto dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012; in senso analogo, SRC Liguria, deliberazione n. 90/2016/PAR e SRC Lombardia, deliberazioni n. 64/2016/PAR e n. 71/2016/PAR).

Il recente "orientamento" del 10 giugno 2019, adottato dal Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, ha confermato e precisato quanto innanzi, affermando che "*...ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11,*

comma 7 del TUSP, rilevano, in generale, le seguenti componenti: i compensi ...; gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale ...; gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo ...".

Dalle considerazioni che precedono è possibile enunciare la regola, espressione dei principi della prudenza contabile e della razionalità amministrativa, secondo cui, nella determinazione, *ex ante*, del trattamento economico onnicomprensivo erogabile annualmente in favore dell'organo amministrativo di società controllata, lo stesso debba essere adeguato tenendosi prudentemente al di sotto del limite di legge, che potrà essere raggiunto, e mai superato, solo in situazioni peculiari, come nel caso, innanzi esemplificato, di legittimo riconoscimento della parte variabile della retribuzione o di sopravvenute modifiche legislative alle sottovoci di costo che, nel loro insieme, concorrono a determinare il costo complessivo a carico del bilancio della società pubblica.

Analoghe considerazioni, in termini di onnicomprensività del trattamento economico complessivamente erogabile dalla società controllata, possono essere svolte, quindi, anche in prospettiva, per il periodo in cui il nuovo limite di spesa dovesse essere quello previsto dall'emanando decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016.

Anche in tal caso, infatti, il tetto di spesa, di natura onnicomprensiva, rappresenterà una grandezza inderogabile e tutte le voci di spesa (fisse, variabili ed eventuali) che concorrono a determinare il trattamento economico complessivo, comprese quelle di natura previdenziale, dovranno essere oculatamente "calibrate" in modo da evitare qualsiasi superamento del limite fissato dal legislatore, inteso come costo a carico del bilancio della società partecipata.

Per tutte le susposte ragioni, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna

DELIBERA

di rendere il proprio parere nelle considerazioni che precedono.

ORDINA

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Sanluri, all'Organo di revisione dell'ente, al Consiglio delle Autonomie Locali, all'Assessore regionale degli Enti Locali.

Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 20 giugno 2019.

Il Relatore

Giuseppe Lucari

Il Presidente

Donata Cabras

Depositata in Segreteria il 3 Luglio 2019

IL DIRIGENTE

Padò Carrus